



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF014

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

INFO FISCO

www.redazionefiscale.it

La Nuova Redazione Fiscale

Pag. 1 / 6

OGGETTO	DICHIARAZIONE IVA - CASI DI ESONERO
RIFERIMENTI	ISTRUZIONI MINISTERIALI
CIRCOLARE DEL	26/01/2017

Sintesi: a decorrere dal 1 febbraio 2017 è possibile presentare la Dichiarazione Iva per il periodo 2016. Il modello va presentato esclusivamente in forma autonoma (non può più essere allegato ad Unico) entro il termine del 28/02/2017.

Nel proseguo si analizzano i casi di esonero da presentazione, sia oggettivi che soggettivi.

Sono in generale obbligati alla presentazione della Dichiarazione Iva (da quest'anno la comunicazione dati Iva è soppressa) i soggetti in possesso di partita Iva in quanto esercenti:

- **attività di impresa** (in forme individuale o collettiva, ivi inclusi gli enti non commerciali che hanno svolto attività commerciale in via non prevalente)
- **attività artistica o professionale** (anche in forma associata)

che, in quanto tali, sono **obbligati alla tenuta delle scritture contabili** (art. 8 c. 1 Dpr 322/98).

N.B.: la Dichiarazione Iva risulta **obbligatoria** anche nel caso in cui nel 2016 il contribuente:

- **non abbia svolto alcuna attività** (dichiarazione cd. "a zero")

DICHIARAZIONE "A ZERO": il caso di assenza di operazione attive e passive, il file telematico non contiene i quadri **VE** e **VF** e tutti gli altri quadri non compilati (che vanno disabilitati), mentre potrà essere presente il quadro **VL** per il riporto di crediti dal periodo precedente.

- abbia effettuato **esclusivamente operazioni**:
 - **non imponibili** (art. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72, art. 41 DL 331/92, ecc.)
 - **escluse da Iva ex art. 74 c. 7 e 8** (cessione di rottami)

SOLE OPERAZIONI ESCLUSE: se sono state effettuate esclusivamente operazioni escluse da Iva:

- dal punto di vista oggettivo (art. 2, 3 o 15 Dpr 633/72): va presentata una dichiarazione a zero
- per applicazione del regime monofasico ex art. 74 Dpr 633/72 (eccetto i rottami): si è esonerati dalla dichiarazione (es: tabaccherie pure) laddove non sia stata aperta alcuna Partita Iva (caso raro)
- a causa della territorialità: la dichiarazione è presentata in via ordinaria.

- non sia stato tenuto ad alcun versamento di imposta
- abbia cessato l'attività (e la partita Iva) nel 2016.

730 - divieto: il contribuente persona fisica tenuto a presentare la dichiarazione Iva (anche in assenza di operazioni attive/passive) è fatto divieto presentare il mod. 730, dovendo invece presentare Unico.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE IVA

ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA

ESERCENTI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO
PROFESSIONALE

ANCHE IN ASSENZA DI OPERAZIONI ATTIVE E/O PASSIVE

ENTRO IL 28/02/2017

ESCLUSIVAMENTE IN FORMA AUTONOMA

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

CASI PARTICOLARI

Sono obbligati alla Dichiarazione anche coloro **che presentano la dichiarazione per conto di terzi**: eredi; curatori fallimentari; società beneficiarie in caso di trasformazione sostanziale soggettiva.

SOGGETTI ESONERATI

I seguenti soggetti risultano esonerati dalla presentazione del Mod. Iva 2017, pur possedendo numero di partita Iva.

A) CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO O DEI MINIMI

Sono esonerati i contribuenti che nel 2016 si sono avvalsi

- del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 – cd. “**minimi**”)
- del regime dei “**forfettari**” (art. 1 c. 54 e ss L. 190/2014)




Nota: in generale sono esonerati da qualsiasi adempimento Iva (registrazioni, liquidazione, ecc.).

Anche nel caso di reverse charge (che obbliga i contribuenti ed effettuare il versamento dell'Iva integrata sul documento entro il 16 del mese successivo) l'esonero non viene meno.

FUORIUSCITA/DECADENZA: l'esonero:

- **viene meno in presenza di “decadenza”** per i contribuenti minimi (ricavi/compensi 2016 > €. 45.000), posto ha effetto retroattivo fin dall'inizio del 2016 (il concetto non si applica ai forfettari)
- **permane in caso di “fuoriuscita”** dal 2017 (ricavi/compensi 2016 > €. 30.000 ma < €. 45.000 per i minimi o > limite previsto per i forfettari; acquisto di partecipazioni trasparenti; ecc.).



B) CONTRIBUENTI CON SOLE OPERAZIONI ESENTI

Sono esonerati i contribuenti che nel 2016:

- hanno riportato **esclusivamente operazioni esenti** Iva ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/72
- **anche** se hanno optato per la **dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis** Dpr 633/72.



Deroga: l'esonero **viene meno** per i soggetti che, alternativamente:


- hanno effettuato **operazioni imponibili** (anche se gestite in contabilità separata oppure occasionali)
- devono effettuare la **rettifica della detrazione** (ex art. 19-bis2 Dpr 633/72)
- hanno effettuato acquisti (di beni o servizi) in regime di **reverse charge** (es.: acquisti intraUE, acquisto di oro industriale, di rottami, ecc.).

Esempio

Un odontoiatra effettua solo operazioni esenti Iva; in passato non ha mai presentato la dichiarazione Iva.

Nel 2016 è stato relatore in un convegno, a fronte della quale operazione ha emesso fattura con Iva; ciò obbliga l'odontoiatra a presentare la dichiarazione Iva per l'anno 2016.

Analogo obbligo sorge laddove nel 2016 abbia acquistato dell'oro industriale per una protesi.



C) SOLE OPERAZIONI NAZIONALI ESCLUSE DA IVA

Sono esonerati i contribuenti che nel 2014 hanno effettuato **solo operazioni escluse** da Iva in via oggettiva (irrilevanti ai fini del volume d'affari).



Nota: si tratta, in particolare, di operazioni in **regime monofasico** senza obbligo di liquidazione Iva (es: **cessioni di giornali e tabacchi**); l'esonero permane anche in presenza di operazioni esenti (es: lotto e lotterie, slot-machine, ecc.), purché non affiancate ad operazioni assoggettate ad Iva. E' anche il caso di un'impresa con attività di fatto cessata che nel 2014 abbia emesso degli addebiti esclusi da Iva ex art. 2 o art. 15 Dpr 633/72.

Va osservato che:

- anche laddove la dichiarazione non risulti obbligatoria
- è sempre conveniente presentarla, al fine di esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti** (tali operazioni non limitano, infatti, detto diritto, ex art. 19 c. 3 Dpr 633/72).

N.B.: sono **obbligati** i soggetti con sole operazioni escluse per carenza del requisito di territorialità (es: effettuazione di **sole prestazioni di servizio rilevanti ai fini Iva in paesi UE/extraUE** ex artt. da 7-ter a 7-septies Dpr 633/72).

D) IMPRESA INDIVIDUALE CON UNICA AZIENDA CONCESSA IN AFFITTO


E' esonerato l'imprenditore:

- che ha concesso in locazione l'unica azienda per l'intero 2016
- purché non abbia esercitato altra attività rilevanti ai fini IVA.



Nota: in generale **non è esonerato:**


- nell'anno in cui concede in affitto** l'azienda (per operazione attive nella prima parte dell'anno)
- nell'anno in cui cessa la locazione** (sempre che torni a gestirla).



E) ORGANI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

I soggetti esenti Ires ex art. 74 Tuir non presentano la dichiarazione **se hanno effettuato solo operazioni afferenti l'attività istituzionale** (privi, dunque, di attività commerciale):

- **enti pubblici territoriali** (Regioni, Province e Comuni e loro consorzi), associazioni ed enti gestori di demani collettivi, comunità montane
- **enti pubblici** con funzioni statali (cd. "organi dello stato"), previdenziali, assistenziali e sanitarie.



Nota: si ritiene si tratti, di fatto, dei medesimi soggetti nei confronti dei quali scatta l'obbligo del nuovo meccanismo dello **split payment**.


F) PRODUTTORI AGRICOLI "ESONERATI"

Sono esonerati i produttori agricoli in regime "di esonero" nell'anno 2016.



Nota: imprenditori agricoli (CD/IAP o meno) e che nel 2016 sono stati tenuti solo a numerare e conservare le fatture di acquisto e bolle doganali in quanto hanno riportato:

- **volume d'affari 2015 ≤ € 7.000** (al supero del limite, l'esonero cessa infatti dall'anno successivo), anche se esercitano l'attività in comuni montani
- **cessioni 2016** costituite per **almeno 2/3 da beni di cui alla Tab. A/I** (in caso contrario, l'esonero da adempimenti cessa retroattivamente)



G) SOGGETTI CON DETRAZIONE IVA FORFETTARIA EX ART. 74 C. 6


Soggetti che assolvono l'Iva con i criteri forfettari dell'art. 74 c. 6 Dpr 633/72.



Nota: sono le imprese che esercitano **attività "di intrattenimento" soggette ad ISI:**

- **discoteche** e attività con esecuzioni musicali non dal vivo (o comunque non prevalente)
 - **sale giochi** con soli apparecchi da divertimento (diversi dalle slot-machine: bigliardi, bowling, ecc.)
 - **sale scommesse** ed altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/72
- salvo che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.

Non vi rientrano le attività cd. "spettacolistiche" (esecuzioni musicali con prevalenza di musica dal vivo, spettacoli sportivi, spettacoli teatrali e cinematografici, mostre ed esposizioni, ecc.), in quanto applicano l'Iva nei modi ordinari.



H) ASSOCIAZIONI/SOCIETA' IN REGIME L. 398/91

Soggetti che assolvono l'Iva ex art. 74 c. 6 Dpr 633/72 in applicazione dei criteri della L.398/91.



Nota: si tratta di qualsiasi associazione senza fini di lucro (in particolare **associazioni e società sportive dilettantistiche**) che, a seguito dell'opzione, risultano esonerate dagli adempimenti IVA (in quanto si applica una detrazione forfettizzata) relativi ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.




DECADENZA: causano la decadenza dal regime agevolato (e l'obbligo di dichiarazione Iva):

- la **percezione di ricavi/proventi > € 250.000**: l'applicazione viene meno dal mese successivo a quello del superamento (le operazioni antecedenti non si riportano nel mod. Iva (v. RM 123/2006)
- la perdita del requisito "soggettivo" di ente non lucrativo (v. CM 9/2013)

N.B.: l'incremento del limite di ricavi/proventi ad **€ 400.000** disposto dall'art. 1 c. 50 Legge di bilancio 2017 ha effetto **solo a decorrere dal 1/01/2017** (dunque non si applica al periodo 2016).

Fino al 31/12/2015 costituiva ulteriore causa di decadenza il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti/versamenti (importo > € 1.000); essa è venuta meno a seguito del D.Lgs.158/2015



I) SOGGETTI UE CON RAPPRESENTANTE FISCALE "LEGGERO"

Sono esonerati:

- i soggetti **residenti in altri stati membri UE** privi di stabile organizzazione in Italia
- che hanno nominato in Italia un **rappresentante fiscale "leggero"** (art. 44 c. 3 DL 331/93).



Nota: si tratta di un rappresentante che può effettuare solo operazioni: **escluse da Iva, non imponibili Iva o esenti** (e comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta) e ciò comporta il vantaggio non dover presentare la dichiarazione annuale Iva (se lo esclusivamente soggetti agli obblighi di fatturazione e di presentazione dei modelli Intrastat).

Operazioni imponibili: in seguito all'eventuale **compimento di operazioni imponibili in Italia:**

- il rappresentante "leggero" assume la figura di rappresentante fiscale "pesante"
- a fronte del quale vengono a gravare tutti gli ordinari obblighi imposti ai soggetti passivi: tenuta della relativa contabilità Iva e presentazione della dichiarazione Iva.

Concetti del tutto analoghi si applicano **anche nel caso di "identificazione diretta"** (sempre alla condizione di aver effettuato solo le citate operazioni senza obbligo di pagamento dell'Iva in Italia).

Stabili organizzazioni in Italia: sono sempre tenute alla presentazione della Dichiarazione Iva

Esempio

Una società **tedesca** possiede un rappresentante fiscale in Italia.

Nel 2016 abbia effettuato, alternativamente:

a) esclusivamente cessioni nei confronti di soggetti passivi italiani:

- l'acquirente italiano ha proceduto ad effettuare il reverse charge (CM 36/2010)
- il rappresentante fiscale si è limitato presentare l'Intrastat (in luogo dell'acquirente italiano); non sarà tenuto presentare la dichiarazione Iva

b) anche cessioni nei confronti di soggetti privati italiani: il rappresentante fiscale è diventato "pesante", avendo dovuto porre in essere il registro delle vendite, liquidare periodicamente l'Iva e presentare la dichiarazione annuale. In tal caso, eventuali ulteriori cessioni a soggetti passivi si ritiene vadano indicate a rigo VE32 Altre operazioni non imponibili (posto che non trovano collocazione tra le operazioni in reverse charge del VE35).



Operatori extraUE: non è esonerato l'operatore extraUE che nomini un rappresentante fiscale in Italia anche solo per effettuare operazioni non imponibili.

Esempio

Società **svizzera** cede ad un operatore francese dei beni immessi in libera pratica in Italia (tramite nomina obbligatoria di un rappresentante fiscale). In tal caso il rappresentante fiscale:

- effettua una **cessione intraUE non imponibile** art. 41 DL 331/93 (presenta l'Intrastat)
- è comunque tenuto a presentare la dichiarazione Iva.

Nulla cambia se lo svizzero effettua la cessione tramite contestuale acquisto da una impresa italiana o tedesca (il rappresentante fiscale effettua una triangolazione UE non imponibile).

I) SOGGETTI EXTRA-UE CON ATTIVITÀ DI "E-COMMERCE DIRETTO"

Sono esonerati dalla dichiarazione i soggetti

- ➔ domiciliati o residenti in **paesi extraUE** (e non identificati in un paese Ue; in caso contrario, si rientra nell'esonero della fattispecie precedente)
- ➔ che si sono **identificati ai fini dell'IVA in Italia** per procedere ad effettuare il cd. "e-commerce diretto" (N.B.: si possono identificare in un qualsiasi paese UE al fine di eseguire i versamenti dell'Iva per tutte le operazioni realizzate nella UE verso privati, ex art. 74 quinquies).



Nota: si tratta di operatori extraUE che effettuano cessioni di beni immateriali (software; brani musicali; libri in pdf; ecc.) nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti in Italia o in altro paese Ue.

Tali soggetti:

- si contraddistinguono per possedere "partita Iva italiana" preceduta dal prefisso "EU"
- applicano alle cessioni l'Iva propria del paese UE in cui è domiciliato il cliente privato (deroga al B2C)
- che va versata trimestralmente (riepilogano, poi, le operazioni con particolari procedure telematiche che, oltre ad esonerare dalla presentazione della dichiarazione Iva, permettono all'Erario italiano di "girare" ai vari erari UE l'Iva incassata per conto loro).

Le operazioni nei confronti dei soggetti passivi rimangono assoggettate al regime di reverse charge (e vengono dunque fatturate in esclusione da Iva ex art. 7-ter dal soggetto extraUE).

SOGGETTI OBBLIGATI O ESONERATI - RIEPILOGO		Dich. Iva
Contribuenti che adottano il regime dei minimi o forfettario		NO
Soggetti con sole operazioni esenti Iva art. 10	senza reverse charge e senza rettifica dell'Iva detratta (con o senza opzione ex art. 36-bis)	NO
	con operazioni in reverse charge (con o senza opzione art. 36-bis)	SI
	con obbligo di rettifica dell'Iva detratta ed opzione ex art. 36-bis	SI
Produttori agricoli "esonerati" (volume d'affari del 2015 ≤ €. 7.000 e cess. da Tab. A/I > 2/3)		NO
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento		NO
Associazioni in regime di L. 398/91		NO
Tabaccai e giornalisti (senza altre operazioni assoggettate ad Iva)		NO
Impresa individuale che ha concesso in locazione l'unica azienda per l'intero 2016		NO
Soggetti in procedura concorsuale (obbligo in capo all'organo della procedura)		SI
Organi ed amministrazioni dello Stato		SI
NON RESIDENTI	Soggetti UE con P.Iva in Italia con sole operazioni non imponibili, esenti o escluse da Iva in Italia	NO
	Soggetti extraUE con P.Iva in Italia (anche se con sole operazioni non imponibili, esenti o escluse da Iva in Italia)	SI
	Soggetti extraUE con P.Iva in Italia che vi esercitano la sola attività di e-commerce	NO

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it